



fondazione

Real Sito di
Carditello

Allegato n. 4

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

PER

**PER LA FORNITURA E IMPIANTO DIMOSTRATIVO DI UVA ASPRINIO MARITATA
CON IL PIOPPO PRESSO IL REAL SITO DI CARDITELLO**

TRA

Fondazione Real Sito di Carditello, con sede in San Tammaro, via Carditello snc, C.F. C.F. 95229500632, P.IVA 04335500619, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA) il 09.02.1942 (di seguito "Fondazione");

E

Nome società sponsorizzatrice, con sede legale in via n. 000, Cap Città, C.F. / P. IVA

nella persona del Legale Rappresentante, (di seguito, "Società").

L'Istituto e la Società sono qui di seguito congiuntamente individuate come le "Parti" e ciascuna di esse come la "Parte"


PREMESSO CHE

- l'Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (il "MiBAC") con nota di cui al prot. n. 17461 del 9 giugno 2016, in considerazione delle novità apportate con l'entrata in vigore del Codice degli Appalti Pubblici rispetto alla precedente disciplina applicabile ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali, delle Norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali, di cui al D.M. 19 dicembre 2012, ha ritenuto opportuno fornire i primi indirizzi applicativi utili per facilitare e incoraggiare il ricorso all'istituto della sponsorizzazione di beni culturali da parte degli Uffici del MiBAC;
- la Fondazione ha inteso e intende uniformarsi pienamente ai predetti indirizzi applicativi del MiBAC;
- la Fondazione ha pubblicato in data l'Avviso pubblico volto alla ricerca di uno sponsor tecnico per la fornitura, impianto e allevamento dimostrativo di vite maritata presso il Real Sito di Carditello;
- in data il Proponente è risultato aggiudicatario della sponsorizzazione di cui al predetto Avviso;
- il Proponente ha prodotto un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale e di ordine morale, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; tale autocertificazione è stata prodotta in [data] ed è stata acquisita agli atti dell'Istituto in [data] (prot. 000, cl. 28.22.00/1). In base alle vigenti disposizioni

1

Fondazione Real Sito di Carditello

codice fiscale: 95229500632
segreteria@fondazionecarditello.org
www.fondazionecarditello.org





fondazione

Real Sito di Carditello

normative in materia, la Fondazione si riserva di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione all'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

- le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini e le condizioni della sponsorizzazione dell'Intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra la Fondazione Real Sito di Carditello e lo Sponsor, per la progettazione e la fornitura, impianto ed allevamento dimostrativo di vite maritata per n. 6 anni presso il Real Sito di Carditello.

Il presente contratto è stipulato in esclusiva generale per tutta la durata.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione. La fornitura ed impianto della vite maritata dovrà avvenire entro il 30.04.2019.

4. SOGGETTO PROMOTORE DELL'INTERVENTO


La Fondazione assume il ruolo di soggetto promotore dell'Intervento. I rapporti tra la Fondazione, quale soggetto promotore, e la Società, quale sponsor dell'Intervento, sono disciplinati dal presente contratto, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato a realizzare, per l'Amministrazione, risparmi di spesa indiretti, grazie all'acquisizione di risorse finanziarie esterne secondo lo schema proprio della sponsorizzazione tecnica.

5. IMPEGNI DELLA SOCIETÀ ("SPONSOR")

Lo Sponsor si impegna a realizzare l'intervento in accordo alle "*Linee Guida per l'allevamento dimostrativo di vite maritata presso il Real Sito di Carditello*" di cui all'allegato n. 1 dell'Avviso Pubblico, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il valore totale stimato per la prestazione ammonta ad euro 9.500,00.

In particolare, è a carico dello Sponsor:





- l'impianto della vigna di Asprinio ad Alberata, comprensivo della sistemazione superficiale del terreno e spietramento; concimazione di fondo; acquisto e dimora di barbatelle, shelter, pioppi, pali, pali intermedie e ferro zincato;
- coltivazione e altre spese dal primo al sesto anno.

IMPEGNI DELLA FONDAZIONE (“SPONSEE”)

Lo *Sponsee*:


- riconosce il soggetto proponente quale Sponsor ufficiale del progetto di *allevamento dimostrativo di vite maritata presso il Real Sito di Carditello*;
- assicura allo *Sponsor* il riconoscimento del nome e del logo, secondo le modalità dettagliate nel Piano di Comunicazione allegato all'Avviso di sponsorizzazione, su tutta la comunicazione riguardante il progetto, con questa formula: “*L'impianto dimostrativo di uva Asprinio maritata con il pioppo presso il Real Sito di Carditello, è stato realizzato grazie al sostegno di [REDACTED]*”;
- consente allo Sponsor di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro dell'immobile, il nome e l'immagine del Real Sito di Carditello, previo espresso assenso della Direzione della Fondazione, per un periodo di 6 anni, che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. A tal proposito si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:
 - a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
 - a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale;
 - legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
- consente allo Sponsor, previo assenso, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell'ambito delle proprie campagne di comunicazione;
- eventuali proposte dello Sponsor valutabili in questa sede.

6. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il Piano di Comunicazione comprende la possibilità da parte dello *Sponsor* di comunicare, anche a mezzo stampa, l'oggetto dell'Intervento e di associare il proprio marchio al marchio della Fondazione Real Sito di Carditello secondo le modalità dettagliate nel Piano di Comunicazione allegato all'Avviso di sponsorizzazione.

7. ASSICURAZIONE

È obbligo dello *Sponsor* stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa





determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico.

La polizza dovrà avere un massimale pari ad euro 1.000.000,00.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto della Fondazione Real Sito di Carditello.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Fondazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

8. RESPONSABILITA'

Lo *Sponsor* è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo *Sponsor* è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.


È fatto obbligo allo *Sponsor* di mantenere la Fondazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Fondazione da terzi danneggiati.

Lo *Sponsor* si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, la Fondazione Real Sito di Carditello.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Fondazione avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora lo *Sponsor* non adempia anche a una sola delle obbligazioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Impegni della Società) e 7 (Piano di Comunicazione); è salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Lo *Sponsor* avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alla Fondazione, qualora la Fondazione non adempia anche a una sola delle





fondazione

Real Sito di Carditello

obbligazioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: 6 (Impegni della Fondazione); è salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10. EFFETTI DI RISOLUZIONE O DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del precedente articolo 10 o di cessazione del contratto per lo spirare del termine di durata di cui al precedente articolo 3, lo *Sponsor* decadrà da qualsiasi diritto d'uso concesso dall'Istituto ai sensi del presente contratto e, in particolare, dall'uso del Marchio e delle immagini che riproducono il Real Sito, nonché dei Materiali realizzati e/o pubblicati dallo *Sponsor* nei termini e con le modalità stabiliti nel Piano di Comunicazione.

11. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante o connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il giudice del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

12. FORMA, CONVALIDA E MODIFICA

Il presente atto è redatto in due originali, costituiti ciascuno da 5 (cinque) fogli timbrati e numerati, sottoscritti dalla Fondazione e da I due esemplari saranno conservati: uno presso ... e uno presso la Fondazione.

Ogni modifica al presente contratto è valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e risultante da atto sottoscritto da entrambe le Parti.


13. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti il presente contratto, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipate via email, e indirizzate ai seguenti indirizzi:

Per la Fondazione Real Sito di Carditello
via Carditello snc
81050 San Tammaro
Alla c.a. Ing. Roberto Formato

Email: segreteria@fondazionecarditello.org;

PEC: fondazionecarditello@legalmail.it





fondazione

Real Sito di Carditello

Per

Via, n. 000

00000 città

Tel.

Alla c.a.

E-mail:

PEC:

Visto, letto e sottoscritto a, in data ...

Per la FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO, il Legale Rappresentante

Per lo SPONSOR, il Legale Rappresentante

